

Codice A1413C

D.D. 12 maggio 2022, n. 810

Riconoscimento dell'esperienza professionale in cure palliative della dott.ssa Raffaella ZENNARO, a norma di quanto disposto con D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 e s.m.i. ed ai sensi della D.D. n. 487/A1413C/2022 del 23.03.2022 e s.m.i..



ATTO DD 810/A1413C/2022

DEL 12/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Riconoscimento dell'esperienza professionale in cure palliative della dott.ssa Raffaella ZENNARO, a norma di quanto disposto con D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 e s.m.i. ed ai sensi della D.D. n. 487/A1413C/2022 del 23.03.2022 e s.m.i..

Premesso che:

con D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 è stata data attuazione al Decreto del Ministro della Salute del 30 giugno 2021, inerente a "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate", pubblicato sulla G.U. n.169 del 16.07.2021.

Il Decreto sopra citato dispone, tra l'altro, quanto segue:

“Art. 1. Ambito di applicabilità

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina i criteri sulla base dei quali le regioni e le province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020.

[...]

Art. 2. Requisiti di idoneità

1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all'art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice

e di unita' per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attivita' professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanita' pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attivita' professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR)

Art. 3. Procedure di certificazione.

[...]

2. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020.

3. L'istanza di cui al comma 2 e' presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [*scadenza: 31 gennaio 2023*].

4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta.

[...]”.

Dato atto che:

in attuazione di quanto suddetto, con la D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 si è stabilito che entro il 31 gennaio 2023, i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e che, alla data del 31.12.2020, erano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, possono presentare al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) ai fini dell'idoneità, di cui all'art. 2 del D.M. 30.06.2021, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative.

Nella medesima deliberazione si è disposto, inoltre, di:

§ prevedere che, così come indicato nell'allegato tecnico dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, recepito con D.G.R. n. 14-2811 del 18.01.2016, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, “le strutture pubbliche, private e le organizzazioni senza scopo di lucro” operanti nell'ambito di cui trattasi;

§ stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in parola, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data del 30.12.2020, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti

istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

§ demandare ad idoneo provvedimento del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la modulistica per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

§ stabilire che il responsabile del procedimento per la valutazione delle istanze è il Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare che potrà avvalersi del parere facoltativo rilasciato da professionisti, scelti sulla base del possesso di comprovati requisiti formativi e professionali in cure palliative;

§ demandare, altresì, al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza e risultino in possesso dei requisiti previsti, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, corredata della debita documentazione;

§ precisare che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come disposto dalla normativa sopra citata.

Dato, inoltre, atto che:

con D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021 sono state fornite le indicazioni operative ed è stata approvata la modulistica per l'espletamento delle procedure di certificazione, ai sensi della D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021.

In particolare, la determinazione di cui all'alinea precedente ha previsto, all'Allegato A - che ne costituisce parte integrante e sostanziale – che:

“[...]

§ saranno accettate e valutate le istanze presentate dai medici operanti sul territorio piemontese, pervenute **entro e non oltre martedì, 31 gennaio 2023** e la cui formalizzazione avverrà con atto dirigenziale del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa (secondo il disposto dell'art. 3 del Decreto 30 giugno 2021, “Procedure di certificazione”, comma 2: “Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020” e comma 4: “Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta”);

§ l'istanza deve essere predisposta secondo il format dettagliato all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della determinazione di cui il presente documento costituisce l'Allegato A;

§ l'istanza deve essere corredata:

- della fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro),
- di un curriculum vitae aggiornato
- dell'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal

committente, o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- dell'attestazione dell'esperienza professionale in cure palliative firmata dal direttore sanitario della struttura pubblica, o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività';

- delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

[...]

§ nel caso di presentazione di istanza da parte di un medico operante in organizzazione non profit, oltre all'istanza ed ai documenti correlati, dovrà essere presentata fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del legale rappresentante dell'organizzazione no-profit ed autocertificazione a firma dello stesso che attesti quanto disposto dalla D.G.R. n. n. 13-3853 del 01.10.2021 ed in specifico:

- sede legale

- data di istituzione dell'organizzazione no profit

- mission di assistenza e sostegno in cure palliative dichiarata nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto

- elenco (con data e durata) delle convenzioni, o degli accordi formali stipulati con le Aziende Sanitarie regionali, che devono essere vigenti, da almeno tre anni al 31.12.2020, per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali.

[...]”.

Considerato che:

l'art. 1, comma 270, della L. 234/2021, titolata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 – Suppl. Ordinario n. 49, ha previsto testualmente che:

“[...]

comma 270. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021».

[...]”.

In attuazione di quanto sopra, con D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022 è stato approvato l’aggiornamento della D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021, sia nelle premesse, sia nel dispositivo, come di seguito dettagliato:

“[...]

- di stabilire che entro il 31 gennaio 2023, i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e che, alla data del 31.12.2021, erano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, possono presentare al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) ai fini dell’idoneità, di cui all’art. 2 del D.M. 30.06.2021, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative;

[...]

- di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell’attività professionale dei medici in parola, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data del 31.12.2021, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

[...]”;

- di precisare che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle istanze pervenute al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari a partire dal 01 gennaio 2022 – data di entrata in vigore della L. 234/2021 – per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) da parte dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e che, alla data del 31.12.2021, erano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, ai fini dell’idoneità, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative;

- di precisare che alle istanze per la certificazione di cui trattasi, pervenute al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari prima del 01 gennaio 2022, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021;

- di demandare ad idoneo provvedimento del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare l’aggiornamento della D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021, in coerenza con quanto disposto con il presente provvedimento;

- di rinviare alle disposizioni della D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 per tutto quanto non innovato con il presente provvedimento. [...]”.

Dato atto che:

con D.D. n. 487/A1413C/2022 del 23.03.2022, così come rettificata con D.D. n. 496/A1413C/2022 del 24.03.2022, sono state approvate, a revoca della D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021, le nuove indicazioni operative e la nuova modulistica per la presentazione dell'istanza da parte dei medici in possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, per il rilascio della certificazione ai fini dell'idoneità ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, ai sensi della D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022, di attuazione del disposto dell'art. 1, comma 270 della L. 234/2021.

Atteso che:

con raccomandata A/R del 11.02.2022, protocollata in arrivo con n. 7787/A1413C del 28.02.2022, così come integrata con comunicazione email del 27.04.2022, protocollata in arrivo con n. 15843/A1413C del 27.04.2022 – a seguito di richiesta di integrazioni e precisazioni del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari a mezzo posta elettronica in data 19.04.2022 - la Dott.ssa Raffaella ZENNARO – C.F. ZNNRFL79B61A429F - ha presentato istanza al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, corredata di marca da bollo da € 16,00, per il riconoscimento dell'esperienza in cure palliative.

All'istanza risultano allegati:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
- curriculum vitae datato e firmato;
- attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal Direttore Generale dell'ASL VCO, in cui la dottoressa era in servizio alla data del 31 dicembre 2021;
- attestazione dell'esperienza professionale in cure palliative firmata dal Direttore Sanitario dell'ASL VCO, nella quale la dottoressa ha svolto la propria attività';
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
 - b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente al 56 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pari a 21 ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari a 49 casi annui;
 - c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM) e tramite master universitario in cure palliative, per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

Dalla disamina della documentazione di cui sopra, agli atti del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare e tenuto conto che la stessa è stata prodotta entro i termini stabiliti per la presentazione dell'istanza, la Dott.ssa Raffaella ZENNARO risulta

essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esperienza in cure palliative, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; la L.R. n. 18 del 06.08.2007; la L.R. n. 23 del 28.07.2008 artt. 17 e 18; la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1, comma 522; il Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, titolato "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate", pubblicato sulla G.U. n. n.169 del 16.07.2021; la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ed in particolare l'art. 1, comma 270; la D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010; la D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021; la D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022; le DD.D. n. 487/A1413C/2022 del 23.03.2022 e n. 496/A1413C/2022 del 24.03.2022.

determina

- di attestare l'esperienza professionale in cure palliative della Dott.ssa Raffaella ZENNARO – C.F. ZNNRFL79B61A429F - la quale, dalla disamina della documentazione prodotta, risulta in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esperienza – quali richiamati in premessa - secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al giudice ordinario, per la tutela di un diritto, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Franco Ripa